RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Art. 11

Le promozioni ai posti di consigliere di 2ª classe (grado 8°, gruppo A), e di primo ragioniere (grado 9°, gruppo B) del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, disponibili alla data della entrata in vigore della presente legge, saranno conferite, in primo luogo, rispettivamente ai primi segretari e segretari, ed ai ragionieri e viceragionieri che abbiano ottenuto la idoneita' in precedenti concorsi per merito distinto, in base alle relative graduatorie di merito e che abbiano raggiunta la anzianita' stabilita per l'ammissione agli esami di idoneita'.

Tali promozioni saranno disposte con riserva di anzianita' a favore di coloro che avranno diritto di precedere in ruolo, in base alla graduatoria unica di cui all'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, che sara' formata appena espletato l'esame di idoneita', al quale avrebbero potuto partecipare i funzionari indicati nel precedente comma: la riserva di anzianita' sara' sciolta col decreto di nomina dei vincitori dell'esame di idoneita' medesimo.

I funzionari che conseguano la promozione al grado di consigliere di 2ª classe in base alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo non potranno essere scrutinati, per la promozione al grado di consigliere di 1° classe, fino a quando non saranno scrutinabili, per compiuto periodo di permanenza nel grado 8°, i consiglieri di 2ª classe che, pur essendo stati promossi successivamente al grado 8°, li precedano in ruolo.

Gli altri posti vacanti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nei gradi indicati nel primo comma del presente articolo, saranno conferiti in base alle disposizioni normali, fatta eccezione per quanto dispone il successivo art. 12.

Versione in vigore dal 4 luglio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno
Estremi	Legge 16 giugno 1940, n. 721
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-organici-del-personale-dell-amministrazione/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it